

Nuova circolare in materia di incarichi extragiudiziari.

(Circolare n. P. n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 luglio 2011, ha deliberato di approvare la circolare sugli incarichi extragiudiziari nel testo di seguito riportato:

" RELAZIONE

La presente circolare si pone in linea di ideale continuità rispetto alla precedente deliberazione di normativa secondaria datata 29 luglio 2010, della quale costituisce l'ulteriore sviluppo nella prospettiva- a distanza di circa un anno dalla sua approvazione – di risolvere dubbi interpretativi e di semplificare le procedure.

Invero si è registrata come prioritaria un'esigenza di semplificazione e riorganizzazione delle procedure autorizzatorie previste (in relazione soprattutto agli incarichi di insegnamento presso enti pubblici o enti ad essi equiparati, guardati con favore dalla normativa consiliare) nonché della struttura stessa della normazione secondaria vigente, per consentirne una più agevole lettura da parte dei magistrati interessati, offrire un miglior coordinamento tra le diverse discipline proposte ed ovviare ad alcuni dubbi interpretativi.

A tal fine si è inteso organizzare la presente Circolare in tre parti principali, distinte in modo chiaro grazie all'oggetto di interesse, con un'ulteriore parte quarta recante le disposizioni finali e la normativa transitoria.

La **Parte Prima** dedicata all'elencazione delle attività sottoposte alla disciplina dalla circolare, suddivise in categorie, conformemente a quanto disposto dall'art.53 del d.lgs.n.165 del 2001, norma primaria che, unitamente all'art. 16 comma 2 del R.D. n. 12 del 1941, regola la materia degli incarichi extragiudiziari anche per la magistratura ordinaria. Si sono indicate pertanto attività cosiddette "libere", perché non bisognevoli di autorizzazione, attività inderogabilmente vietate, attività che possono essere espletate ma necessitano di autorizzazione. E' stato conferito particolare risalto alle attività di docenza e a quelle ad esse assimilabili, previste con una specifica elencazione riferita alla natura dei soggetti conferenti, in ragione della favorevole valutazione che nutre il Consiglio superiore rispetto alla partecipazione dei magistrati all'attività di formazione giuridica nelle istituzioni e nella società, in un'ottica di reciproco arricchimento.

In premessa, peraltro, si è espressamente affermato che la Circolare di nuova formulazione non è applicabile agli incarichi extragiudiziari di tipo internazionale che comportano l'esonero totale dall'attività giudiziaria (si pensi agli incarichi inseriti nell'ambito di progetti c.d "Twinning"), per i quali, fermo restando il ruolo deliberante del C.S.M., devono essere valutate differenti regolamentazioni di normativa secondaria.

Inoltre, si è chiarito, così rispondendo a frequenti dubbi interpretativi, che il rimborso delle spese documentate non muta la natura gratuita dell'incarico, che rimane quindi non soggetto ad autorizzazione. Viceversa, si è precisato che la cessione onerosa dei diritti di autore collegata allo svolgimento di convegni, incontri di studio o attività similari costituisce retribuzione.

Con riguardo all'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di giustizia tributaria, è stata stabilizzata, in un'ottica di leale collaborazione, l'interlocuzione permanente con il Ministero delle finanze e sono state stabilite le modalità di conservazione degli elenchi già previsti dalla precedente circolare, al fine di assicurare massima trasparenza nello svolgimento di tali incarichi.

Si è ribadito il divieto assoluto di organizzare scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego, alle magistrature e alle altre professioni legali nonché di partecipare, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione

economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero di svolgere presso di esse di attività di docenza, anche solo in via occasionale.

La **Parte Seconda** è stata dedicata alla definizione dei contenuti delle valutazioni rimesse sia ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia al Consiglio superiore in relazione all'autorizzabilità degli incarichi.

Specifica attenzione si è conferita, nel solco anche della precedente normativa secondaria, al tema dei magistrati richiedenti che si trovino in condizioni soggettive peculiari che comportano ricadute sullo svolgimento di incarichi extragiudiziari sotto il profilo del prestigio dell'ordine giudiziario e della credibilità del singolo appartenente all'ordine. Si è pertanto riaffermato, specificandone anche meglio il *dies a quo* di decorrenza, il limite temporale preclusivo (quinquennale) all'autorizzabilità da parte del Consiglio per i magistrati colpiti da sanzioni disciplinari (a decorrere dalla sentenza definitiva) ovvero (ridotto al triennio) per i magistrati trasferiti d'ufficio con ordinanza cautelare dal giudice disciplinare (a decorrere dalla data del provvedimento), nonché il limite decennale di tale divieto di autorizzazione per i magistrati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo. A tal proposito si è pure espressamente specificato che il C.S.M., anche oltre i termini temporali, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione allo svolgimento di un incarico quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

Con riferimento poi alla pendenza di procedimenti disciplinari non definitivi si è stabilita una soglia espressa di delimitazione della possibilità per il Consiglio di valutare la non autorizzazione con riferimento a tale pendenza, rapportandola ad un momento provvedimentale certo e dai contorni fattuali ben definiti quale quello dell'avvenuta richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale dinanzi alla sezione disciplinare del CSM.

Infine, si è espressamente previsto che l'autorizzazione all'incarico debba essere subordinata ad una valutazione di compatibilità con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie, richiedendo esplicitamente ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della Corte di cassazione che, nel rendere il loro parere, secondo le procedure previste in circolare, tengano conto dei tempi di deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati interessati.

La **Parte Terza** è dedicata alla disciplina procedimentale vera e propria da seguirsi per le diverse tipologie di incarichi, confermando la previsione di una procedura "semplificata" e di una invece "ordinaria".

La procedura semplificata è stata ulteriormente snellita rispetto al passato quanto a documentazione necessariamente da allegare; ne è stato ampliato l'ambito di applicabilità (ridefinito in un tetto massimo orario di 50 ore complessive annue, commisurate ad un importo complessivo massimo pari a 7.500 euro) per i soli incarichi di docenza o seminari e conferenze retribuiti conferiti da soggetti pubblici ovvero privati ma che eseguono progetti di formazione interna per incarico di soggetti pubblici ed enti od organismi internazionali, raggruppati per categoria di riferimento sub art.12.1 lett.c). Sono state ritenute equiparabili agli enti pubblici, ai fini della procedura semplificata da applicarsi agli incarichi di insegnamento, le università private di primario rilievo nazionale.

È stata, poi, prevista una sorta di autorizzazione all'inizio dell'attività oggetto dell'incarico (art. 11.2), qualora questo rientri proprio tra le categorie in astratto autorizzabili con procedura semplificata, subordinata unicamente al parere favorevolmente espresso dal dirigente dell'ufficio, e con indicazione da parte dall'interessato delle ragioni per le quali non è stato possibile attendere il silenzio assenso, espressamente disciplinato dalla Circolare all'art.13 nei casi di detta procedura.

Nella medesima prospettiva acceleratoria è stato previsto che, una volta decorso il termine assegnato al dirigente dell'ufficio per rendere il parere (10 giorni), il magistrato interessato può investire della propria richiesta di incarico direttamente il CSM ovvero, in caso di procedura

ordinaria, il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della cassazione, i quali potranno assumere le decisioni di loro competenza anche senza l'acquisizione del parere del dirigente.

È stata confermata poi la procedura ordinaria con riferimento a tutti gli incarichi non rientranti in quella semplificata, con la significativa innovazione derivante dal fatto che il necessario parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della cassazione deve essere inoltrato a cura di tali organi direttamente al C.S.M. una volta reso, senza più onere di attivarsi per il magistrato richiedente l'autorizzazione all'incarico (art.14.4).

CIRCOLARE SUGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

La presente circolare disciplina l'autorizzazione degli incarichi, in attuazione della previsione di cui all'art. 16, II comma, R.D. n. 12/1941; non sono da essa regolamentati gli incarichi extragiudiziari di tipo internazionale comportanti l'esonero totale dall'attività giudiziaria.

PARTE PRIMA

Individuazione degli incarichi soggetti ad autorizzazione, delle attività liberamente espletabili e di quelle inderogabilmente vietate.

1. Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

1.1. Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:

- le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;
- la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;
- le attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;
- la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione;
- la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili;
- l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato;
- la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazioni private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.

Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività simili episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.

Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività "libere", deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; deve curare, altresì, che

dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.

1.2. Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:

- a) gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;
- b) incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.

Il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità.

Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell'incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.

1.3. Non è soggetto ad autorizzazione l'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

I Consigli giudiziari, nonché il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sono chiamati ad una verifica biennale sulla professionalità dei magistrati impegnati nelle Commissioni tributarie, da compiersi anche mediante acquisizione delle statistiche comparate e dei rapporti del Dirigente dell'ufficio.

A fini conoscitivi, di valutazione del complesso degli incarichi ricoperti e di controllo della professionalità, il Consiglio superiore della magistratura cura l'aggiornamento di un apposito archivio informatico dei magistrati impegnati in tali organi.

I magistrati devono comunicare al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e al Consiglio superiore della magistratura i propri provvedimenti di nomina, trasferimento e cessazione. I dati così acquisiti sono inseriti in detto archivio, al pari delle informative di volta in volta trasmesse dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.

Al Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria sono segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

Il C.S.M. richiede al Ministero delle finanze, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio degli elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente. Tali elenchi sono custoditi in apposito archivio presso la Quarta Commissione referente.

Il Consiglio superiore stabilisce un'interlocuzione permanente con il Ministero delle finanze, al fine di fornire notizie sui vincitori di concorso, prima della loro nomina, inerenti l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.

2. Attività inderogabilmente vietate

2.1. I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

2.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.

2.3. Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.

2.4. Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.

Tali incarichi non sono autorizzabili per un duplice ordine di considerazioni:

- possibilità che il magistrato venga a trovarsi in una situazione almeno per certi profili non compatibile con il suo "status" o anche soltanto tale da esporre a rischio rilevante la credibilità sua e del servizio giustizia;

- possibilità per la Pubblica amministrazione di trovare al proprio interno gli strumenti di garanzia ed imparzialità delle sue azioni, mentre la credibilità ed efficacia degli interventi di competenza della magistratura esigono che sia impedito proprio ogni suo coinvolgimento nelle procedure di formazione degli atti degli enti territoriali.

2.5. Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Non possono assumere alcun rilievo in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

3. Incarichi soggetti ad autorizzazione

3.1. Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti artt. 1 e 2, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.

In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:

- a. gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art. 4;
- b. gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;
- c. gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);
- d. gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- e. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dal Ministro della Giustizia, dalle Autorità amministrative indipendenti;
- f. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui al punto 2.2.;
- g. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;
- h. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto ai paragrafi 2.4. e 2.5.;

3.2. Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 4, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico, desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.

3.3. Il Consiglio superiore della magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.

4. L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili.

4.1. Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, gli incarichi di docenza conferiti da :

- a) enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;
- c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;
- d) enti privati.

4.2. In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

4.3. Sono, altresì, autorizzabili le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti e conferiti dai soggetti indicati al precedente art. 4.1.

4.4. Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi artt. 12 e 14, diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente.

5. Richiesta di quesito sull'autorizzabilità di un incarico

Il magistrato, il quale ha intenzione di intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, può formulare al C.S.M. apposito quesito, allegando i documenti disponibili, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

PARTE SECONDA

Definizione dei contenuti della valutazione rimessa al Consiglio superiore della magistratura. Attività di competenza dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei dirigenti degli uffici giudiziari.

6. Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione da parte del C.S.M.

6.1. L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:

- a) le esigenze di servizio, atteso che efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia vanno assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all'ufficio; di talché occorre verificare che gli incarichi possano espletarsi compatibilmente con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie;

b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.

Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca e attività ad esse assimilabili) non esclude valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, anche se di natura pubblica.

Il C.S.M. valuta le suddette esigenze tenendo particolarmente conto del parere espresso sia dai Dirigenti sia dai Consigli giudiziari ovvero dal Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Il C.S.M. valuta, pertanto, l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Tiene anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto conferente.

Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione, il C.S.M. prende, altresì, in considerazione il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultano ancora in corso di svolgimento. Si tiene, inoltre, conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali è in corso l'istruttoria da parte del Consiglio.

6.2. L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio deve essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al presente articolo, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.

Al termine dell'incarico di durata superiore a un anno, il magistrato deve trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avviene per il tramite del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, che esprime le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.

6.3. Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

6.4. Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.

6.5. Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'art. 6.3. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare.

6.6. Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 6.5, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla

designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

7. Incarichi richiesti dai dirigenti degli uffici giudiziari

7.1. I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli loro attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui all'art. 6, tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.

7.2. Resta fermo il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di appello e per i Procuratori generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

8. Incarichi richiesti dai magistrati collocati fuori ruolo.

8.1. I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonché l'esigenza anche per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro *status*, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.

La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie.

8.2. L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di giustizia per attività istituzionali del Dicastero.

9. Valutazioni rimesse ai dirigenti degli uffici giudiziari, ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo della Corte di cassazione

9.1. I dirigenti degli uffici ed il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nel rendere responsabilmente il parere di loro competenza secondo le previsioni contenute nella successiva Parte Terza, devono esprimersi in maniera esaustiva sulla compatibilità dell'incarico richiesto con l'attività professionale espletata dall'istante, tenendo anche conto dei tempi di deposito dei provvedimenti giudiziari.

9.2. I dirigenti degli uffici effettuano le designazioni di loro competenza secondo la previsione contenuta al precedente art. 1.2.

PARTE TERZA

I procedimenti da seguirsi per la richiesta di autorizzazione all'espletamento degli incarichi extragiudiziari.

10. Procedura ordinaria e procedura semplificata.

10.1. Gli incarichi extragiudiziari sono autorizzati mediante procedura ordinaria oppure mediante procedura semplificata.

10.2. La procedura semplificata è prevista esclusivamente per gli incarichi di docenza indicati all'art. 12.

10.3. Tutti gli incarichi, per l'autorizzazione dei quali non siano specificamente indicate le prescrizioni da seguirsi, sono sottoposti alla procedura ordinaria.

11. Termini del procedimento e modalità di invio della richiesta di autorizzazione per la procedura semplificata e la procedura ordinaria.

11.1. La richiesta di autorizzazione, per la procedura sia semplificata sia ordinaria, deve essere trasmessa almeno 40 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico ed il Consiglio delibera entro 30 giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione, da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può avanzare richiesta anche oltre i termini suddetti.

11.2. L'attività richiesta non può comunque essere iniziata prima della delibera autorizzativa consiliare ovvero, in caso di silenzio assenso, prima del decorso di 30 giorni dalla ricezione da parte del Consiglio superiore della magistratura della integrale documentazione richiesta.

Per gli incarichi astrattamente autorizzabili con la procedura semplificata, il magistrato, assumendosene ogni responsabilità, può iniziare l'attività richiesta prima del decorso dei termini sopra indicati, purché il dirigente dell'ufficio abbia espresso parere favorevole e l'interessato abbia indicato la ragione per la quale non è stato possibile attendere il formarsi del silenzio-assenso.

11.3. Tutti i magistrati, con esclusione di quelli collocati fuori del ruolo organico della magistratura, devono, a pena di irricevibilità, compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel *vademecum* consultabile sul medesimo sito.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura possono compilare ed inoltrare la domanda di autorizzazione avvalendosi di supporto cartaceo.

Il richiedente inoltra la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extragiudiziario, corredata dalla prescritta documentazione in originale, al dirigente dell'ufficio.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, reso il parere motivato di propria competenza nei termini indicati dall'art. 12.4. lett. h), lo trasmette, unitamente alla documentazione in originale, al C.S.M.

Contestualmente, quando si tratta di incarichi per i quali è prescritta la procedura ordinaria, il dirigente trasmette copia della richiesta, del proprio parere e della documentazione al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, affinché rendano il necessario parere di loro rispettiva competenza.

Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione provvedono ad inoltrare al C.S.M. il parere di loro competenza, reso nei termini previsti all'art. 14.

11.4. Le richieste di autorizzazione non compilate, né inoltrate nelle forme previste sono dichiarate irricevibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per l'eventuale riproposizione mediante il modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, secondo le istruzioni contenute nel *vademecum* consultabile sul medesimo sito.

11.5. Le istanze di autorizzazione incomplete, con documentazione insufficiente o prive delle richieste dei prescritti pareri sono dichiarate improcedibili con deliberazione della Commissione e restituite immediatamente all'ufficio di appartenenza per le necessarie integrazioni.

11.6. Il termine per la deliberazione del Consiglio superiore riprende a decorrere dall'inizio dalla data di ricezione dell'integrazione della documentazione mancante.

12. Incarichi autorizzabili con procedura semplificata. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

12.1. L'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata per gli incarichi di docenza, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore non superiore 50 e/o un corrispettivo lordo complessivo non superiore ad € 7.500,00, conferiti da :

- a) enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;
- b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale

degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;

- c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;

In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

12.2. L'autorizzazione è concessa mediante procedura semplificata anche per le conferenze, seminari, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti, conferiti da enti pubblici, sempre che la retribuzione complessiva (comprensiva anche dell'attività di docenza di cui all'art. 12.1) non superi il corrispettivo lordo annuo complessivo pari a € 7.500,00.

12.3. Gli incarichi sopra indicati sono sottoposti alla procedura ordinaria, quando la richiesta di autorizzazione proviene da:

- d) magistrati ordinari in tirocinio;
- e) magistrati componenti delle Commissioni tributarie;
- f) magistrati componenti dei consigli direttivi delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- g) magistrati titolari di uffici direttivi;
- h) magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;
- i) i magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
- j) magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.

12.4. La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it, e deve essere così documentata:

- a) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolge la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari);
- b) atto di designazione;
- c) natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell'incarico, con indicazione delle eventuali norme che lo prevedono; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l'impegno orario e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza, considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata;
- d) natura, durata e luogo di svolgimento di ogni altro incarico diverso dall'insegnamento richiesto o espletato nel corso del medesimo anno solare;
- e) compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma;
- f) eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico;
- g) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all'art.12.3;

- h) parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), che deve essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato. Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

12.5 Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

13. Termini di definizione del procedimento avanti il C.S.M. - Eventuale silenzio assenso in caso di procedura semplificata

13.1. Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione della documentazione elencata alle lett. da a) ad h) dell'art. 12 e di ogni altra eventualmente richiesta dal Consiglio superiore.

Qualora si tratti di incarico di docenza rientrante tra quelli astrattamente autorizzabili, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.

13.2. Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare, individuati secondo le indicazioni di cui all'art. 12.3, ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata, il C.S.M. procede in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti ed il termine di 30 giorni di cui sopra decorrerà dalla ricezione di tutta la documentazione mancante.

13.3. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere l'intera documentazione al C.S.M. anche senza il parere motivato del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché a detto dirigente il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza del richiesto parere.

14. Incarichi autorizzabili con procedura ordinaria. Contenuto della domanda e documentazione richiesta.

14.1 L'autorizzazione è concessa con procedura ordinaria:

a) per gli incarichi di docenza, che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore superiore a 50 e/o per un corrispettivo lordo complessivo superiore ad € 7.500,00, conferiti dai medesimi soggetti già indicati all'art. 12.1.

In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale;

b) per le conferenze, seminari, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti, conferiti da enti pubblici per un numero di ore complessive superiore a 50 annue e/o per un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad € 7.500,00;

c) per tutti gli incarichi conferiti da enti privati;

d) per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la procedura semplificata.

14.2. L'autorizzazione è sempre concessa con procedura ordinaria quanto la richiesta è avanzata dai magistrati indicati sub 12.3.

14.3. La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura ordinaria deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it e deve essere documentata come previsto alle lett. da a) a h) dell'art. 12. Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 12.4 lett. h), il richiedente, ove il dirigente non abbia espresso il parere nel termine prescritto, trasmette al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione comunicazione, corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell'ufficio, nella quale dà atto che il parere è stato da lui

richiesto ma non è stato tempestivamente espresso. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione in tal caso possono deliberare anche senza l'acquisizione di detto parere.

Devono, inoltre, essere prodotti:

- i) certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
- l) statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica privata;
- m) dichiarazione dell'istante relativa ai rapporti di qualsiasi natura con il soggetto conferente l'incarico ovvero suoi dipendenti o associati;
- n) autocertificazione attestante, per gli incarichi di docenza conferiti da soggetti di diritto privato, che l'attività di docenza prestata non è diretta, sia pure in via mediata, alla preparazione a concorsi pubblici, ivi compreso il concorso per l'accesso in magistratura, ovvero all'esame di abilitazione al patrocinio forense.

14.4. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esprimono il parere di loro competenza nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta del magistrato, e lo inoltrano al C.S.M.

14.5. Il termine di giorni 30 per il rilascio da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione del parere motivato inizia a decorrere dalla ricezione della domanda del magistrato redatta conformemente alle disposizioni della presente circolare.

15. Termini di definizione del procedimento avanti il C.S.M. - Eventuale silenzio assenso in caso di procedura ordinaria.

15.1. Il C.S.M. si riserva di richiedere all'interessato ogni altro documento ritenuto utile per provvedere in ordine alla istanza di autorizzazione.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'istanza di autorizzazione è dichiarata improcedibile.

Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione della documentazione sopra elencata ai punti da a) ad h) dell'art. 12, ed da i) ad n) dell'art. 14 nonché di ogni altra eventualmente richiesta.

Qualora si tratti di incarico conferito da pubbliche amministrazioni, trascorso da tale ultima data il termine massimo di trenta giorni, l'autorizzazione si intende concessa.

15.2. Nel solo caso in cui il magistrato non fosse in grado di conoscere la pendenza del procedimento penale e/o disciplinare ed abbia per tale motivo richiesto di essere autorizzato all'incarico con procedura semplificata, il C.S.M. procede in via ordinaria richiedendo d'ufficio gli atti ed i documenti mancanti ed il termine di 30 giorni di cui sopra decorre dal pervenimento di tutta la documentazione mancante.

15.3. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al richiedente, quest'ultimo può trasmettere il fascicolo al C.S.M. anche senza il parere motivato del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), purché agli stessi il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, può provvedere anche in assenza del richiesto parere.

PARTE QUARTA

Disposizioni finali

16. Rubriche degli incarichi

16.1. Il Consiglio superiore della magistratura rende noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari autorizzati nel semestre ai magistrati ordinari.

16.2. L'elenco, aggiornato alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 2 febbraio 2006, n.35, anche con cancellazione delle precedenti iscrizioni, salvo che queste ultime si riferiscano ad attività ancora in corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dell'ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo magistrato nell'ultimo triennio.

17. Rilevanza ai fini delle valutazioni di professionalità

Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di professionalità.

18. Inosservanza della circolare

18.1. I comportamenti in contrasto con l'art. 16 R.D. n. 12/1941 e con le direttive della presente circolare sono valutati dal Consiglio superiore della magistratura ai fini sia di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

18.2 Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio superiore della magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

18.3. È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e ai dirigenti degli uffici giudiziari di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.

18.4. Il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i dirigenti degli uffici giudiziari sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

19. Disposizione transitoria

La presente circolare si applica alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

20. Disposizioni abrogate

È abrogata la Circolare n. P – 19612/2010 del 4 agosto 2010, deliberata il 29 luglio 2010."